

CIRCOLARE INFORMATIVA 21/09

Milano, 10 giugno 2009

OGGETTO: Banca d'Italia - Circolare 139/91 (12° aggiornamento) - Precisazioni

Si trasmettono alcune precisazioni della Banca d'Italia in merito alle modalità di rappresentazione in Centrale dei Rischi di alcune tipologie di operazioni.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
 Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
ABF FACTORING	Ettore SINNONA	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA CARIGE	Elvio BORRA	STUDIO LEG. ASSOCIATO in associazione con Clifford Chance	Rita RIPPA
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. AVV. PILATO	Paolo VERRECCHIA
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BCC FACTORING	Mattia SERENA	STUDIO LEG. PERNIGOTTO E ASS.	Enrico PERNIGOTTO
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali	VISIAANT STONE	Simona DI VARA
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione Generale		
CREDEMFACTOR	Direzione Generale		
DETTO FACTOR	Mirko RUBINI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI Marziano BOSIO		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Stefano SCHIAVI		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione Generale		
INTESA SANPAOLO	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Direzione Generale		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
UBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI		
UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI		

SEDE DI MILANO (135)

UFFICIO RELAZIONI INTERMEDIARI
E CLIENTI (035)

N. 547834 del 1.6.2009
(da citare nella risposta)

Codice destinatario

Rifer. a nota n del

Fascicolo W1

Subclassificazione CVA0001

Oggetto Circ. 139/91 - 12° agg. Precisazioni

RICEVUTO 10 GIU 2009/33

Spett.le
ASSIFACT
Via Cerva, 9
20122 Milano

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute da parte degli intermediari, si forniscono alcune precisazioni in merito alle modalità di rappresentazione in Centrale dei rischi di alcune tipologie di operazioni.

Operazioni in oro

Le "operazioni in oro" sono rilevate in Centrale dei rischi quando assumono la forma del prestito d'uso.

Si tratta, in particolare, di operazioni di natura finanziaria che prevedono il pagamento di interessi per il periodo del prestito e la facoltà per il cliente di restituire alla scadenza il quantitativo di oro ricevuto ovvero di acquisirne l'intero ammontare o quota parte, corrispondendo il controvalore determinato sulla base della quotazione ufficiale di mercato del metallo.

Tali operazioni devono essere segnalate tra i "rischi a scadenza", valorizzando gli importi in modo che non emergano sconfinamenti dovuti alla fluttuazione delle quotazioni dell'oro. In particolare, gli importi dell'accordato e dell'accordato operativo del rapporto devono essere adeguati a quelli rilevati nell'utilizzato. Vanno, in ogni caso, segnalati gli sconfinamenti di diversa natura, non dovuti cioè all'andamento dei tassi di cambio.

Non sono rilevate in Centrale dei rischi le operazioni di vendita di oro con regolamento differito.

Crediti prescritti

I crediti prescritti (art. 2934 e seg. c.c.) non sono oggetto di rilevazione in Centrale dei Rischi. La

segnalazione non è più dovuta a partire dalla rilevazione relativa al mese in cui la prescrizione è maturata.

L'avvenuta prescrizione, ove non riconosciuta dall'intermediario, deve risultare da una eventuale pronuncia giudiziaria. Pertanto, la semplice diffida stragiudiziale del debitore volta ad eccepire la prescrizione non comporta necessariamente la cessazione della segnalazione ove l'intermediario non concordi.

Ove la prescrizione riguardi un credito in sofferenza, l'intermediario dovrà segnalare il credito prescritto - di per sé inesigibile - nella categoria di censimento "sofferenze - crediti passati a perdita", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia¹.

Crediti oggetto di esdebitazione

La segnalazione a sofferenza dei crediti vantati nei confronti di soggetti esdebitati ai sensi dell'art. 142 L.F. non è più dovuta a partire dalla rilevazione riferita alla data del decreto di esdebitazione.

L'intermediario dovrà segnalare il credito oggetto di esdebitazione - di per sé inesigibile - nella categoria di censimento "sofferenze - crediti passati a perdita" secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

I suddetti principi segnaletici devono essere seguiti anche dagli intermediari che non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare del soggetto "esdebitato" e a quelli che, pur avendo presentato domanda, non siano stati ammessi. In tali casi, sulla base di quanto previsto dall'art. 144 L.F., l'importo da segnalare dovrà essere determinato decurtando l'esposizione della percentuale attribuita ai creditori concorsuali di pari grado.

L'esdebitazione non si estende agli eventuali garanti del soggetto esdebitato². Pertanto, estintosi il rapporto principale per effetto dell'esdebitazione con conseguente cessazione della sua segnalazione tra i crediti per cassa a nome del debitore principale, i crediti ancora

¹ Cfr. circ. 139/91 "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi", Cap. II, sez. 2, par. 5.5.

² L'art. 142 L.F., ultimo comma, prevede infatti che "sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso".

88
vantati nei confronti dei garanti devono essere segnalati tra i "crediti per cassa"³.

Trasferimento dei dati CR nell'ambito dei gruppi bancari

Ref
La condivisione delle informazioni CR nell'ambito dei gruppi bancari è funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico del contenimento del rischio di credito. È pertanto consentito il trasferimento dei dati in parola tra gli intermediari facenti parte del perimetro del gruppo bancario, anche transnazionale, purché gli stessi siano utilizzati esclusivamente per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

Si inviano distinti saluti.

Il DIRETTORE
(S. Messina)

Im m

[Signature]

³ Cfr circ. 139/91 "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi", Cap. II, sez. 2, par. 3.